



Cod. H20/P2
Cod. FP/ ac
Circolare n. *11*

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000060
Data: 21/01/2013

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
Ai Presidenti di Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini - Milano 24 gennaio 2013.**

Si trasmettono, per conto dell'Ufficio di Presidenza, i documenti relativi al all'o.d.g.
della Conferenza di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.:c.s.



Art. 7 DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

* * *

L'art. 7 del DPR 137/2012 regola la formazione continua permanente.

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2013, e previo parere del Ministero della Giustizia:

- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento,
- requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento,
- valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti (e di conseguenza nessun illecito disciplinare comminabile).

A corollario di tali osservazioni, si aggiunge che, in assenza del regolamento che individuerà il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua, non appare possibile considerare validi, per l'ottenimento di crediti formativi, i corsi di formazione svoltisi

anteriormente all'entrata in vigore del regolamento sopracitato, non essendo, peraltro, già efficace e in vigore l'obbligo di crediti formativi.

L'art. 7 individua, poi, le modalità di organizzazione dei corsi di formazione, specificando che possono essere organizzati:

- dagli ordini territoriali,
- da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

Gli ordini territoriali godono di autonomia organizzativa per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di formazione (l'art. 7 comma 2 specifica al riguardo che *“i corsi di formazione possono essere organizzati..... oltre che da ordini e collegi.....”*), e viene specificato che potranno svolgere attività di formazione anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti (art. 7 comma 5), sempre tuttavia nel rispetto del regolamento del Consiglio Nazionale che individua i requisiti minimi dei corsi.

Con riferimento alle associazioni di iscritti agli albi ed ad altri soggetti, invece, il Consiglio Nazionale dovrà trasmettere al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.

Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le Università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Su tali convenzioni non è stata individuata una specifica scadenza temporale; si presume tuttavia che dovranno essere successive al regolamento del Consiglio Nazionale che individua i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale.

Viene inoltre prevista la possibilità di crediti formativi professionali interdisciplinari tra due o più professioni (ad esempio su materie in comune tra architetti ed ingegneri od avvocati); in tal caso il valore di tali crediti verrà

stabilito con appositi regolamenti comuni che verranno stipulati tra Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti. Anche per tali regolamenti, non essendovi una specifica scadenza temporale, si presume che dovranno essere successivi al regolamento del Consiglio Nazionale che individua i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale.

Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. Non essendo specificato altro nel DPR, rimane nella discrezionalità degli Ordini territoriali, successivamente alla approvazione del regolamento del Consiglio Nazionale sulla formazione, la facoltà di poter stipulare con la propria Regione accordi per ottenere fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

INTRODUZIONE¹

Il D.P.R. 7 agosto 2012, art.7, comma 1 riporta come: “ *Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare* ”.

Tale testo costituisce il punto di arrivo, riconosciuto da una espressa disposizione normativa, di quanto già individuato dallo stesso Codice Deontologico degli Architetti Italiani, che in premessa, recita: “*Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che l'Architetto curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.*”. In particolare, l'articolo 7 è interamente dedicato all'aggiornamento:

“*1. L'Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.*

2. L'aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione.

3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente articolo.”.

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma della intera società.

Esso traduce l'obiettivo di garantire, a tutela della Collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un esercizio professionale qualitativamente elevato.

Competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più aperto alla vocazione internazionale.

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori rappresenta ogni attività che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell'architettura di qualità, della società e dell'ambiente.

1

¹ L'introduzione non costituisce parte integrante del Regolamento ma testo di accompagnamento

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

In attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 “ Formazione Continua”

Cap. I – Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento.

Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi

1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori rappresenta ogni attività formativa che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell'architettura, della società e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
3. L'iscritto all'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere informate a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
 - b) accrescere lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico-scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
 - c) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale;
 - d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

Art. 2 – Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1. Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo alle competenze di seguito indicate, alla gestione, realizzazione e controllo del programma di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
2. Il CNAPPC:
 - a) approva il presente Regolamento;
 - b) assume, con il supporto di un'apposita Commissione di esperti individuati in ambito territoriale, compiti di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale e vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali, che verrà definito in disposizioni attuative da definire congiuntamente agli Ordini territoriali;
 - c) realizza e sviluppa una Piattaforma Informatica Nazionale per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi

professionali e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;

d) fissa i criteri nella valutazione e nella predisposizione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo promosse dagli Ordini territoriali;

e) assicura ampia diffusione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo tra tutti gli iscritti, nonché l'uniformità dei parametri di riconoscimento dei crediti formativi;

f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;

g) valida gli eventi da svolgersi all'estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del partecipante all'evento formativo, previa verifica da parte dell'Ordine territoriale competente.

3. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei criteri e dei modi stabiliti dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento:

a) individua e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati;

b) istruisce e valuta preventivamente, in concorso con il CNAPPC, le richieste di validazione di eventi formativi avanzati da soggetti terzi;

c) diffonde tra i propri iscritti, quale buona pratica professionale ed obbligo deontologico, la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;

d) svolge attività di controllo, anche a campione; a questo scopo può chiedere ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, o all'Isritto, tutti i chiarimenti e la documentazione che ritengono necessarie;

e) utilizza la Piattaforma Informatica Nazionale per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

4. Gli Ordini territoriali possono delegare i soli aspetti organizzativi dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento.

5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC in concerto con gli Ordini territoriali

6. Agli Ordini territoriali ed al Consiglio Nazionale è riservata in via esclusiva l'organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia, Previdenza e Compensi professionali.

7. La validazione attribuita da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati è riservata all'evento proposto, non al soggetto proponente.

8. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, inserito nella banca dati del CNAPPC, consultabile on-line, nel quale devono essere riportati i crediti formativi maturati, secondo le modalità che verranno individuate in disposizioni attuative che verrà predisposto con gli Ordini Territoriali.

9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso il proprio Ordine territoriale della propria attività formativa oltre che conservare la documentazione che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento.

Art. 3 – Esoneri

1. Gli Iscritti sono esonerati dall'obbligo dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, con obbligo di comunicazione all'Ordine, nei seguenti casi:

- a) maternità (dal 3° mese a 3 mesi dopo la nascita) e paternità (per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi);
- b) malattia grave, infortunio, od altre condizioni personali, nonché per gli iscritti i cui coniugi o figli versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti;
- c) assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione o impedimento della attività professionale e/o formativa per almeno 6 mesi.

2. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può inoltre esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, in altri casi di documentato e motivato impedimento.

3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi professionali da acquisire, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, in nessuna forma libera o dipendente, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. In questo caso l'iscritto dovrà attestare sotto la propria responsabilità la sua condizione all'Ordine territoriale di appartenenza.

5. Il Consiglio dell'Ordine può dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda, che abbia superato i 35 anni di iscrizione all'Albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

6. Agli obblighi delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sono esonerati, per i primi tre anni, quegli iscritti che hanno svolto il tirocinio post-laurea convenzionato con l'Ordine.

Art. 4 – Illeciti disciplinari

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento e sviluppo professionale continuo per una o più annualità e la mancata o l'infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce violazione delle Norme deontologiche a cui si rimanda per la specifica regolamentazione.

2. L'Ordine territoriale, preliminarmente all'avvio del procedimento disciplinare e su richiesta motivata dell'iscritto che non avesse conseguito l'ammontare minimo di crediti formativi professionali, può concedere un periodo di tempo non superiore a sei mesi per la regolarizzazione della posizione.

Cap. II – Valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 5 – Ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e unità di misura

Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati:

- a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line: i relativi CFP saranno di volta in volta preventivamente definiti in relazione all'importanza didattica dell'evento;
- b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, relazioni e attività di aggiornamento, corsi abilitanti;
- c) altri eventi specificatamente individuati dal CNAPPC in sinergia con gli Ordini territoriali o autonomamente.

Art. 6 – Durata e contenuto dell'obbligo

1. Il periodo dell'attività e di valutazione di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è annuale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine.
2. L'unità di misura dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale che ha come riferimento, se non diversamente specificato, un'ora di formazione.
3. L'iscritto ha l'obbligo di acquisire annualmente 30 crediti formativi professionali, di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo su materie di competenza esclusiva degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale. (cfr. art. 2 comma 6)

Cap. III – Requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.

Art. 7 – Uniformità del riconoscimento dei CFP

Gli Ordini territoriali possono promuovere le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali, previo apposito regolamento del Consiglio Nazionale. In tale caso l'attribuzione dei crediti formativi professionali deve essere preventivamente definita d'intesa tra gli stessi soggetti promotori.

Art. 8 – Procedure di accreditamento

1. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine provinciale ovvero al CNAPPC, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

Cap. IV – Entrata in vigore e disciplina transitoria

Art. 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2014.

DOCUMENTO 2:Bozza di Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Presentato e discusso nella Delegazione Consultiva – Roma 17.01.2013

2. Il Regolamento è attivato in via transitoria per la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, a seguito del riscontro di monitoraggio, potrà essere oggetto di eventuale revisione e modifica.

3. Il CNAPPC si riserva di emanare ulteriori procedure, norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento.

Durante il periodo transitorio i crediti formativi professionali da acquisire nell'anno formativo sono limitati a 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo su materie di competenza esclusiva degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale. *(cfr. art. 2 comma 6)*